

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 30/04/2013

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Le finalità che il Comune di Ponte in Valtellina intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D. Lgs. n. 196/2003, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 14 aprile 2003 n. 4 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e dallo Statuto comunale.
2. La disponibilità tempestiva di immagini e dati costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
 - ad assicurare più elevati standard di sicurezza ai cittadini, mediante rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone con contestuale capacità di intervento immediato degli operatori;
 - alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici e condotte finalizzate al danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, al pregiudizio dell'ambiente e ad ogni insidia recata alla sicurezza pubblica e privata, per consentire l'immediato intervento della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine;
 - al controllo e monitoraggio delle condizioni della viabilità e all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del Codice della Strada nei casi consentiti dalla legge;
 - a verificare il rispetto dei regolamenti comunali in materia di igiene e decoro degli abitati e all'osservanza delle disposizioni in materia di conferimento e smaltimento dei rifiuti;
 - all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
 - al controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e rifiuti pericolosi.
3. Il presente regolamento è finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì l'osservanza dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Assicura piena osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, delle norme riguardanti la tutela dei lavoratori con particolare riferimento alla legge 300/1970

(Statuto dei lavoratori) e delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

4. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:

a) *Principio di necessità*: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il *software* dovrà essere configurato in modo da cancellare automaticamente i dati registrati entro il periodo stabilito ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.L. n. 11/2009;

b) *Principio di proporzionalità*: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato, in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

c) *Principio di finalità*: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'ente, indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di :

- 1 una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso il Comando della Polizia Locale

Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati né accessibili da altre periferiche, fatti salvi i sistemi di rilevazione installati presso la Centrali Operative dei Carabinieri, della Questura e della Polizia Locale di Sondrio che costituiscono comunque elementi di un unico sistema di videosorveglianza;

- 2 telecamere mobili da installare esclusivamente e temporaneamente per le finalità di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento ed in ossequio alle disposizioni di legge vigenti;

ARTICOLO 3

SALA DI CONTROLLO

1. La sala di controllo è ubicata presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, in appositi spazi separati e interdetti al personale diverso da quello individuato nel successivo articolo 4.

ARTICOLO 4

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, espressamente individuati ai sensi dell'art. 3.3 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere espressamente autorizzati dal Comandante della Polizia Locale e per sole esigenze riconnesse alle attività istituzionali, con osservanza di tutte le garanzie finalizzate alla tutela dei diritti sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento prestano puntuale e rigorosa osservanza alle disposizioni e istruzioni ricevute e vigilano sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant' altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato sotto la cui responsabilità è avvenuto l'accesso;

Ai fini della sicurezza dei dati rilevati e della tutela dei valori garantiti dall'ordinamento, il Responsabile della gestione e del trattamento uniforma la propria azione alle disposizioni

contenute nell'art. 3 del citato Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Servizio di Polizia Locale, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, è individuato nel Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante con Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini di cui è stata disposta la riproduzione per finalità istituzionali e assegna in maniera anonima le credenziali di autenticazione che consentono di effettuare le operazioni di competenza assegnate a ciascuno degli operatori abilitati.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura prevista dagli articoli 7 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

ARTICOLO 6

NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il responsabile, designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria del Servizio di Polizia Locale.
3. Gli operatori andranno nominati tra gli Agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia in ordine alla piena osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, con facoltà per il titolare del trattamento dei dati di autorizzare per singole operazioni di presa visione delle immagini appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento statale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza).
5. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi secondo il livello di gestione e trattamento singolarmente individuato.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti i preposti saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

ARTICOLO 7

ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 5 e 6.
2. Ciascuno di essi è dotato di credenziali di accesso, che rimarranno nella loro esclusiva disponibilità con onere di garantirne la conservazione e l'assoluta riservatezza secondo modalità tali da impedirne, anche accidentalmente, la diffusione o conoscibilità a terzi
3. Al fine di prevenire possibili abusi, saranno adottate misure basate su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).

ARTICOLO 8

ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di eventi costituiti di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione al responsabile del trattamento.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, l'incaricato procederà agli ingrandimenti delle riprese e ad ogni altra operazione tecnica indispensabile all'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, provvedendo altresì alla registrazione delle immagini su supporti magnetici da conservarsi con le cautele individuate ai sensi di legge.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria, fatta salva la possibilità di esibizione a soggetti in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione degli eventi ai sensi del codice di procedura penale.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria o da organi di Polizia.
5. L'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza per finalità riconnesse alla rilevazione di violazioni al Codice della Strada e in materia di deposito di rifiuti dovrà essere condotto in rigorosa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5.2 e 5.3 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

ARTICOLO 9

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI

MAGNETICI OD OTTICI

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di

serratura e le chiavi saranno in possesso dei soggetti di cui al precedente art. 6. Gli stessi supporti devono essere custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità a seguito di formale e motivata richiesta.
3. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
4. Tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 8 le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione. Nel caso di rilevazione di violazioni al Codice della Strada, alle disposizioni in materia di deposito dei rifiuti o di altre disposizioni di carattere regolamentare consentite dalla legge, i dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per la contestazione degli illeciti e la definizione del procedimento sanzionatorio, ivi compresa la fase del contenzioso amministrativo o giurisdizionale
5. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, rispetto a quelli del comma 4, potrà essere previsto solo in casi eccezionali ed in relazione a fattispecie di indole penale qualora, per circostanze di carattere fortuito (blocco del sistema, impossibilità tecnica sopravvenuta) non sia stato possibile procedere nei tempi prescritti alla riproduzione delle immagini.

ARTICOLO 10

INFORMATIVA AI CITTADINI

1. I cittadini verranno informati della presenza di sistema di ripresa e di registrazione di immagini a mezzo di cartelli con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010
2. Il supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
 - L'informativa in ordine alla eventuale presenza della telecamera mobile viene offerta con installazione del relativo cartello in corrispondenza delle principali vie d'accesso alla città, nonché con eventuale utilizzo del segnale in prossimità

dell'area monitorata qualora l'utilizzo non pregiudichi le finalità di riscontro degli illeciti e dell'attività di indagine

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 18 comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi di videosorveglianza.
2. Sarà necessaria la verifica preventiva del Garante, anche con provvedimenti generali, esclusivamente per eventuali trattamenti di dati indicati ai punti 3.2 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Gli stessi trattamenti devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (*art. 37 del Codice*).
4. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, si dovrà rispettare quanto dettato dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 (specifica autorizzazione amministrativa, e limitazione della raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione).